

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

Art.1 Istituzione del Sistema di Qualificazione

1.1. Con il presente Regolamento viene adottato in Fondimpresa (di seguito anche semplicemente "Fondo") il Sistema di Qualificazione degli operatori ("Soggetti Proponenti") che intendano presentare domanda di finanziamento e realizzare i Piani Formativi finanziati dal Fondo nell'ambito degli Avvisi a valere sul Conto di Sistema.

1.2 Con il Regolamento viene istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici dotati di comprovata idoneità morale, finanziaria e tecnico professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i Piani Formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento del Fondo (Conto di Sistema), trasferite al Fondo dall'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

1.3 Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei Soggetti Proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

1.4 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento si applica ai soli Avvisi del Conto di Sistema emanati successivamente alla sua pubblicazione e riguarda tutti gli operatori, privati e pubblici, compresi Istituti secondari superiori e Università, che intendano presentare domanda di finanziamento, ivi inclusi quelli che abbiano già usufruito dei finanziamenti erogati dal Fondo. Il Sistema di Qualificazione non trova applicazione nei confronti delle imprese aderenti a Fondimpresa operanti in qualità di soggetti proponenti e beneficiari di Piani Formativi che prevedano l'utilizzo di finanziamenti esclusivamente per lo svolgimento di attività di formazione in favore dei propri dipendenti.

1.5 La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del presente Regolamento, costituisce requisito utile per la presentazione della domanda di qualificazione di cataloghi formativi, nell'ambito di Avvisi del Conto Formazione che prevedono contributi aggiuntivi per il finanziamento di *corsi a catalogo e/o di voucher*.

Art. 2 Durata del Sistema di Qualificazione

2.1. Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento avrà validità fino al **31 dicembre 2019**.

2.2 Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il Regolamento e il Sistema di Qualificazione nonché di deliberarne la cessazione degli effetti dandone adeguata pubblicità.

Art. 3 Effetti e validità della Qualificazione

3.1 La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del presente Regolamento, attribuisce al soggetto l'idoneità a presentare i Piani Formativi che verranno selezionati da Fondimpresa in occasione dei singoli Avvisi del Conto di Sistema, nei limiti della categoria, dell'ambito (regione/i, nazionale) e della classe di importo ottenute.

3.2 Nell'ambito della/e categoria/e per le quali è qualificato, nonché nei limiti della classe di importo ottenuta in sede di qualificazione, il Soggetto Proponente può presentare Piani Formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accreditamento per attività di formazione secondo la normativa regionale o in cui è ubicata la sede indicata nella certificazione del sistema di gestione per la qualità dell'ente nel settore EA37, conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 ed in corso di validità o in cui ha una sede di svolgimento dell'attività didattica, in caso di Università o Istituti tecnici di cui all'art. 4.1, lettera d). Tale condizione non si applica agli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro.

3.3 La qualificazione del soggetto proponente non produce effetti al di fuori di quanto previsto nel presente articolo 3, e il suo conseguimento non può pertanto essere utilizzato o pubblicizzato in altri ambiti o per scopi diversi. L'utilizzo improprio della qualificazione costituisce una delle cause di sospensione dall'Elenco disciplinate dall'articolo 13.

3.4 La qualificazione ha una validità massima di **24 mesi** e cessa in ogni caso alla scadenza del termine di cui all'art. 2.1, ovvero in caso di cessazione anticipata del Sistema medesimo ai sensi dell'art 2.2.

Art. 4 Soggetti

4.1 Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti:

- a) gli enti di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- b) gli enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;
- c) gli enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative, *limitatamente all'iscrizione nella classe di importo "A" dell'art. 5.3;*
- d) le Università pubbliche e private riconosciute e gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore.

4.2 Sono esclusi gli operatori che nel triennio precedente alla data della domanda abbiano avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo), nonché gli operatori che siano incorsi nell'annullamento di cui all'art. 13.6 senza che sia trascorso il biennio di cui all'art. 13.8 .

Art. 5 Categorie e classi d'importo

5.1 Il procedimento di qualificazione disciplinato dal presente Regolamento attribuisce a ciascun soggetto la facoltà di presentare Piani formativi secondo la categoria, l'ambito territoriale e la classe di importo risultanti dall'iscrizione all'apposito Elenco.

5.2 Le categorie nelle quali è suddiviso l'Elenco sono le seguenti:

- i. Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità, con esclusione della formazione di cui ai successivi punti "ii" e "iii".
- ii. Formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità'.
- iii. Formazione sulla tematica dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità.

5.3 Le classi di importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna categoria, di seguito indicate, determinano il finanziamento massimo richiedibile, con la presentazione di uno o più Piani formativi, per singolo Avviso del Conto di Sistema di Fondimpresa, o per singola scadenza dell'Avviso con autonoma dotazione finanziaria, comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'Avviso medesimo.

Classi di importo:

- A. 100.000,00 (centomila) euro.
- B. 400.000,00 (quattrocentomila) euro.
- C. 700.000,00 (settecentomila) euro.
- D. 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) euro.
- E. 2.100.000,00 (due milioni centomila) euro.

5.4 I soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità, possono qualificarsi, con riferimento alla regione in cui vi è tale sede di svolgimento dell'attività formativa certificata, solo per la classe di importo "A" dell'art. 5.3.

5.5 Il Soggetto Proponente qualificato per classi di importo superiori alla classe "A" che, sulla base del rendiconto approvato, non consegue in un Piano finanziato il punteggio minimo di capacità realizzativa richiesto dall'Avviso, viene automaticamente collocato nella classe di importo "A" per un periodo di 12 mesi dalla notifica da parte di Fondimpresa e, solo al termine di tale periodo, può presentare domanda di qualificazione per una classe superiore. Ai soggetti qualificati continuano inoltre ad applicarsi, fino alla data di scadenza notificata da Fondimpresa, le eventuali limitazioni nel finanziamento del singolo Piano conseguenti a verifiche della capacità realizzativa su Avvisi del Conto di Sistema precedenti alla sua qualificazione.

5.6 Nel caso di partecipazione ad un Avviso del Conto di Sistema di più enti qualificati in raggruppamento temporaneo sarà possibile sommare, secondo la disciplina stabilita dal medesimo Avviso, le qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi nel caso in cui partecipino all'Avviso insieme con consorziati muniti a loro volta di adeguata qualificazione per le attività ad essi conferite.

Art. 6 Consorzi

6.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al presente Regolamento anche i consorzi già costituiti che possiedano i requisiti a tal fine richiesti, ivi inclusi i requisiti di idoneità generale stabiliti dal successivo art. 7.1. Per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al successivo art. 7.2, i consorzi possono anche sommare i requisiti posseduti da uno o più consorziati. In tal caso il consorzio e tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'allegato Modello 1, attestando singolarmente il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui al successivo art. 7.1. – che devono sussistere in capo ad ognuno di essi – e dei requisiti di cui all'art. 7.2. che intendono sommare ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

6.2 Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta secondo l'allegato Modello 1, deve essere prodotta copia dall'originale dell'atto costitutivo o dello statuto del consorzio, dai quali risulti espressamente l'adesione al consorzio dei consorziati partecipanti e la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti.

6.3 I consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 7 Requisiti per la Qualificazione

7.1 Gli operatori di cui all'art. 4 che intendano essere iscritti nell'Elenco di cui al presente Regolamento, nonché le persone fisiche ad essi riferibili rientranti nell'elencazione di cui all'allegato

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

Modello 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità generale, da attestarsi utilizzando esclusivamente l'allegato Modello 1:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta, di liquidazione volontaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e non essere sottoposti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non esser sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati gravi che incidono sulla propria moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Fondo e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- i) essere in regola con quanto disposto dalla normativa attinente il diritto del lavoro dei disabili;
- j) di non aver subito l'irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 né altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.lgs. n. 81/2008;
- k) aver denunciato all'autorità giudiziaria i fatti concernenti gli eventuali reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di cui siano stati vittime

7.2 I medesimi operatori, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.3, devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di natura giuridico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a. essere uno dei soggetti elencati nell'art. 4.1, fermo restando che gli operatori di cui alla lettera c) dell'art. 4.1 possono qualificarsi solo per la classe di importo "A" dell'art. 5.3;
- b. disporre alla data della domanda di linee di credito o di altre forme di affidamenti bancari, ovvero ancora di giacenze attive presso conti correnti bancari di importo complessivo non inferiore a:
 - 100.000 (centomila) euro per la classe "A" dell'art. 5.3;
 - 200.000 (duecentomila) euro per la classe "B" dell'art. 5.3.
 - 350.000 (trecentocinquantamila) euro per la classe "C" dell'art. 5.3.
 - 600.000 (seicentomila) euro per la classe "D" dell'art. 5.3.
 - 1.050.000 (unmilione cinquantamila) euro per la classe "E" dell'art. 5.3.
- c. aver rendicontato e/o fatturato, nei 36 mesi precedenti al mese di presentazione della domanda di iscrizione, o nell'intero periodo di attività dell'ente se inferiore a 36 mesi, uno o più progetti complessi nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni, nella categoria per la quale si chiede la qualificazione, come specificati nel modello allegato 1, per un importo almeno pari a:
 - 100.000,00 (centomila) euro per la classe "A" dell'art. 5.3;

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

- 400.000,00 (quattrocentomila) euro per la classe “B” dell’art. 5.3;
 - 700.000,00 (settecentomila) euro per la classe “C” dell’art. 5.3;
 - 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) euro per la classe “D” dell’art. 5.3;
 - 2.100.000,00 (duemilione centomila) euro per la classe “E” dell’art. 5.3;
- d. nel caso di richiesta d’iscrizione alla classe di importo “A” dell’art. 5.3, dispone di:
- un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di almeno 2 (due) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato;
 - di cui almeno un (1) dipendente *full time* assunto a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- e) nel caso di richiesta d’iscrizione alla classe di importo “B” dell’art. 5.3, dispone di:
- un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di almeno 2 (due) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato;
 - di cui almeno due (2) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- f. nel caso di richiesta d’iscrizione alla classe di importo “C” dell’art. 5.3, dispone di:
- un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di almeno 3 (tre) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato;
 - di cui almeno 2 (due) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- g. nel caso di richiesta d’iscrizione alla classe di importo “D” dell’art. 5.3, dispone di:
- un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di almeno 4 (quattro) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato;
 - di cui almeno 3 (tre) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
 - un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell’ambito del quale sia già stato istituito un organismo di

vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

- h. nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "E" dell'art. 5.3, disporre di:
- un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, di almeno 5 (cinque) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato;
 - di cui almeno 3 (tre) dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
 - un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

7.3 Alle Università pubbliche e agli Istituti tecnici statali che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore (lettera d, art. 4.1) sono richiesti solo i requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 lettera c.

Art. 8 Documenti per l'iscrizione

8.1 Il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 è attestato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modello allegato 1, corredata di fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante. Il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni così rilasciate e di procedere, in caso di insussistenza ovvero di mancata conferma del possesso dei predetti requisiti da parte del dichiarante, alla comminazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14 ed all'adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

8.2 Nella dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui all'art. 7.2 lett. c) dovranno essere indicati, per singolo progetto complesso rendicontato o fatturato, come specificato nel modello allegato 1, il committente, il titolo, l'oggetto e la tipologia del servizio, l'indicazione del totale delle ore e del numero delle azioni svolte, la data di presentazione del rendiconto intermedio o finale o della fattura relativa all'attività svolta, l'importo rendicontato, ovvero l'importo fatturato, al netto dell'IVA.

8.3 L'operatore che chiede l'iscrizione per più categorie previste dall'articolo 5.2 deve presentare la predetta dichiarazione in relazione ai progetti complessi rendicontati in ciascuna delle predette categorie.

8.4 Le dichiarazioni bancarie attestanti il possesso del requisito di cui all'art. 7.2 lett. b) possono essere sostituite, anche in parte, con le fidejussioni bancarie rilasciate in favore di Fondimpresa di cui l'operatore risulti titolare, purché non ancora scadute o svincolate dal Fondo. In tal caso l'operatore deve presentare apposita dichiarazione recante gli estremi delle suddette fidejussioni bancarie in essere, i codici dei Piani formativi a cui si riferiscono, gli importi garantiti e il nominativo degli istituti bancari garanti. In nessun caso saranno considerate equipollenti ai fini del possesso del requisito fidejussioni emesse da compagnie assicuratrici. Per i soggetti che fanno parte di gruppi di imprese, il possesso del requisito di cui all'art. 7.2 lett. b) potrà altresì essere dimostrato utilizzando le disponibilità bancarie possedute da parte di soggetti che controllano interamente, o che sono interamente controllati dall'operatore che richiede l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, esclusivamente nei casi di partecipazione totalitaria fra i due soggetti interessati e con acquisizione di un chiaro impegno da parte del soggetto controllante o controllato che presta il requisito a rispondere in via solidale nel caso di inadempimento dell'operatore qualificato. Tale impegno deve essere allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco.

8.5 In relazione al computo dei dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato richiesti nell'art. 7.2, lettere d), e), f), g), h), possono essere conteggiati eventuali dipendenti assunti a tempo indeterminato *part time*, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento finale per eccesso se la frazione ottenuta risulta essere superiore alla metà dell'orario a tempo pieno. Il suddetto arrotondamento potrà essere effettuato esclusivamente sulla somma delle ore, del semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione, riferite a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e sulla eventuale frazione risultante da tale somma. Possono essere altresì computati i dipendenti in distacco presso l'operatore che rispondono ai requisiti richiesti.

8.6 L'attestazione del possesso di un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., richiesta in caso di iscrizione alle classi di importo "D" o "E" dell'art. 5.3, deve riportare la data di approvazione del Modello, la data di istituzione e la composizione dell'organismo di vigilanza, l'indicazione dell'organo dell'ente che ha assunto tali deliberazioni.

Art. 9 Domanda di qualificazione

9.1 Gli operatori interessati all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, o all'estensione della qualificazione ricevuta, devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da documento di identità dello stesso, ed indicare le categorie e le classi di importo per le quali chiedono di essere qualificati.

9.2 La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e comporta l'autorizzazione di Fondimpresa al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 15.

9.3 La domanda di qualificazione, corredata delle dichiarazioni sopra prescritte, deve essere inviata via pec esclusivamente al seguente indirizzo:
qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it .

9.4 Le domande di qualificazione e di estensione della qualificazione stessa devono pervenire a Fondimpresa **entro e non oltre il 31 marzo e il 30 settembre** di ciascun anno di validità del presente Sistema.

Art.10 Esito della domanda di qualificazione

10.1 La determinazione di iscrizione dei soggetti richiedenti all'Elenco dei Soggetti proponenti è assunta con provvedimento del Direttore Generale del Fondo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata. Tale esame viene condotto dagli uffici del Fondo entro *30 (trenta)* giorni da ciascuna delle singole scadenze sopra indicate, nell'ordine di arrivo delle domande.

10.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini indicati al comma 1 del presente articolo, vengono esaminate dal Fondo esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

10.3 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente il Fondo procede a richiedere le necessarie integrazioni. Tali integrazioni dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it.

Qualora le integrazioni non vengano prodotte in forma completa entro il termine assegnato il procedimento di qualificazione è sospeso – previo avviso agli interessati – sino alla scadenza del termine successivo di cui all'art. 9.4.

10.4 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro la scadenza del termine successivo farà decadere la domanda di qualificazione.

10.5 In ogni caso, in base all'esito del procedimento di valutazione Fondimpresa può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a classi di qualificazione diverse da quelle richieste nella domanda.

Art. 11 Pubblicazione dell'Elenco

11.1 Valutate le domande di iscrizione presentate dai soggetti richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 10, il Fondo provvede alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti qualificati sul proprio sito *web* indicandone dettagliatamente le categorie, le classi di importo e l'ambito /gli ambiti regionale o nazionale. Con riferimento alle regioni in cui gli Operatori possiedono unicamente la sede di svolgimento delle attività formative certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 in corso di validità, la qualificazione è limitata automaticamente alla classe di importo "A".

11.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 10 il Fondo provvede ad aggiornare l'Elenco di cui al comma precedente.

Art. 12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione

12.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare tempestivamente a Fondimpresa tutte le variazioni dei requisiti di cui agli articoli 7.1 e 7.2 lettera a) intervenute successivamente alla data della domanda. Devono essere altresì comunicate le modifiche relative ai dipendenti che comportano la perdita dei requisiti minimi richiesti dall'art. 7.2, lettere d), e), f), g), h), per la classe di importo in cui il soggetto è stato qualificato. Il Fondo procederà a valutare gli effetti delle predette variazioni sopravvenute in ordine alla qualificazione. Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato.

12.2 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui all'articolo 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso dei soggetti non ancora qualificati. Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento eventualmente concesso su Avvisi successivi alla data della variazione, nel caso in cui accerti che con la variazione siano venuti meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

12.3 Fondimpresa si riserva di effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione.

Art. 13 Estensione della qualificazione

13.1 Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie, territori o classi di qualificazione previste.

Tale domanda deve pervenire a Fondimpresa entro la scadenza dei termini di cui all'art. 9.4, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it, utilizzando il modello Allegato 1, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento d'identità dello stesso, con l'attestazione dei requisiti alla data della domanda di estensione.

13.2 Il Fondo provvederà ai sensi dell'art. 10 a comunicare l'esito del procedimento di estensione, il quale non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

Art. 14 Sospensione e annullamento della qualificazione

14.1 Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia utilizzato o pubblicizzato il conseguimento della qualificazione di cui al presente Regolamento in ambiti ovvero per scopi diversi da quelli risultanti dal Regolamento medesimo;

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 7.1 o del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 7.2;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo);
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'art. 12.1;
- non fornisca tutta la documentazione richiesta da Fondimpresa a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione.

14.2 I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono presentare Piani formativi da ammettere ai finanziamenti previsti dal Fondo.

14.3 La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione. La sospensione è altresì tempestivamente annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.4 Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a Fondimpresa la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.

14.5 Il Fondo comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza.

14.6 Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. L'annullamento viene disposto quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la dichiarazione;
- sia incorso per due volte nella sospensione della qualificazione;
- abbia perso uno o più requisiti essenziali per la qualificazione.

14.7 L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato e annotato sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.8 Il soggetto, trascorsi 2 (due) anni dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel regolamento di qualificazione di Fondimpresa vigente al momento della richiesta.

Art. 15 Trattamento dei dati

15.1 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento è condotta nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. A tal fine, Fondimpresa comunica che i dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 16 Pubblicità

16.1 L'esistenza del presente Sistema è resa nota mediante appositi avvisi pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul sito di Fondimpresa, www.fondimpresa.it nella sezione Avvisi del Conto di Sistema.

16.2 Negli avvisi integrali sono indicate le finalità del Sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.